ItaliaOggi

Meno carte per il giovane che partecipa all'appalto

Un giovane professionista che partecipa a una gara di appalto di servizi tecnici non deve rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 38 del codice dei contratti pubblici. È quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza 23 aprile 2015, n. 2048 della quarta sezione rispetto alla norma (articolo 253 comma 5 del Dpr 207 del 2010) che obbliga i raggruppamenti temporanei di progettisti a prevedere al loro interno, in qualità di progettista, almeno un professionista abilitato all'esercizio della professione da non più di cinque anni, al fine di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti.

Il punto era decidere se fosse legittima (come affermato in primo grado dal Tar Veneto con la pronuncia n. 825 del 13 giugno 2014) l'esclusione di un raggruppamento che non aveva fatto rendere al giovane professionista le dichiarazioni ex articolo 38 del Codice che riguardano, ad esempio, i requisiti di moralità. Veniva eccepita l'illegittimità dell'esclusione in quanto la norma regolamentare non attribuirebbe al giovane professionista alcun ruolo ulteriore rispetto alla sottoscrizione dei progetti e, pertanto, non lo riterrebbe equiparato a nessuno dei soggetti tenuti alle dichiarazioni ex art. 38 (socio, componente di un raggruppamento e, men che meno, un concorrente).

I giudici, accolgono il ricorso e annullano la sentenza di primo grado partendo dalla considerazione che il coinvolgimento nel raggruppamento è funzionale all'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni: essa tende, cioè, a favorire l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari, responsabilizzandolo con firma sugli elaborati progettuali (non prevista nel precedente regolamento del 1999). L'obbligo dichiarativo ex. art. 38 dicono i giudici «risiede nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell'operatore economico con cui la stazione appaltante stipulerà il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica», e questi non è certo il giovane professionista indicato dal raggruppamento che quindi non dovrà fornire le medesime garanzie anche morali.

Andrea Mascolini

© Riproduzione riservata

Fotovoltaico con il tetto